

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 61 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1982

Interventi straordinari a favore dell' edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell' istruzione superiore e della ricerca scientifica.

Art. 2

La spesa ammessa a contributo, oltre alle voci di cui all' articolo 1, può comprendere il costo per l' acquisizione delle relative aree, gli oneri relativi all' IVA, nonché una quota non superiore all' 8% della spesa complessiva per spese generali e di collaudo.